

**Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Puglia, 20 giugno 2011, n. 672 – Ciquera c. I.n.p.d.a.p. –
G. Un. V. Raeli**

I diritti sanciti dalla CEDU entrano a far parte a tutti gli effetti del diritto dell'Unione quale nuova fonte di situazioni giuridiche tutelate e ciò può avvenire poiché essi vengono riconosciuti “ quali principi generali “ coincidenti con quelli risultati dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

Da ciò deriva che il giudice interno, qualora ravvisi la violazione di un diritto che è sancito dalla CEDU e non sia contemporaneamente in grado di formulare una interpretazione conformativa, non è obbligato a sollevare una questione di legittimità costituzionale, ma ben può direttamente a procedere alla **disapplicazione della norma nazionale**, non però sulla base del generico rinvio al diritto pattizio ex art. 117 Cost., bensì per il tramite dell'art. 11 Cost., attraverso cui il diritto dell'Unione viene riconosciuto come obbligatorio ed immediatamente vincolante nel nostro ordinamento.

Ne consegue che, sulla scorta della giurisprudenza della Corte EDU in materia di giusto processo (cfr. art. 6), deve disapplicarsi la normativa di interpretazione autentica contenuta nel comma 774 dell'articolo 1 della L. n. 296/2006, in quanto l'I.N.P.D.A.P. non ha esposto quali sarebbero i motivi di interesse generale che la Corte EDU richiede a giustificazione degli interventi legislativi che producono efficacia retroattiva.

(*Omissis*) FATTO Con ricorso notificato all'I.N.P.D.A.P.-Direzione Provinciale di Bari in data 19 settembre 2005, la Sig. ra CIQUERA Grazia, premesso di essere titolare del trattamento pensionistico di reversibilità n. 14913297/R sul quale non è stata corrisposta la indennità integrativa speciale, in forma di assegno accessorio e separato, e la 13^a mensilità, chiede l'accertamento del proprio diritto alla indennità integrativa speciale in misura intera ed alla 13^a mensilità sul trattamento pensionistico

in questione - con decorrenza dalla insorgenza del diritto, - compresi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Nei motivi di ricorso si rappresenta che la ricorrente è titolare della pensione di reversibilità (iscr. n. 14913297/R) con decorrenza dall'1.3.2003, in quanto vedova di FUCILLI Nicola, deceduto il 20.2.2003, già titolare di pensione diretta (iscr. n. 14913297), con decorrenza dal 1.5.1987.

La ricorrente fonda il gravame sulla applicazione della norma transitoria introdotta dall'articolo 15, comma 5, della legge n. 724/1994, ritenuta non abrogata neppure implicitamente dall'articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995, ed ha invocato l'autorità della decisione delle SS.RR. n. 8/QM/2002

Con memoria depositata il 13 dicembre 2010 l'Istituto di Previdenza eccepisce l'infondatezza del ricorso, rappresentando che sul trattamento pensionistico di reversibilità è corrisposta l'indennità integrativa speciale in misura pari al 60% di quella corrisposta al dante causa, " inglobata ai sensi della legge n. 335/1995 ". Nel merito, che con i commi 774, 775 e 776 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007, il legislatore ha fornito l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995 e che con la recente sentenza n. 74/2008 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 774, della legge n. 296/2006 sollevate per violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

In via subordinata, la rideterminazione del trattamento pensionistico di reversibilità, secondo le percentuali previste dalla normativa precedente alla legge n. 335/1995 e la prescrizione quinquennale dei singoli ratei mensili non corrisposti e dei relativi benefici accessori, questi ultimi nei limiti delle maggiori somme dovute e con decorrenza dalla data della domanda giudiziale..

Alla odierna udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Ritenuto in DIRITTO. In via preliminare, questo Giudice osserva come il legislatore con l'art. 1,

commi 774 e 776 della legge 296/2006, ha disposto che l'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista dall'art. 1, comma 42 della legge n. 335/1995, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità, stabilendo nel contempo che è abrogato l'art. 15, comma 5 della legge n. 724 del 1994.

Precedentemente, ossia fino al 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore del comma 776 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, in ossequio alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 8/QM del 17 aprile 2002 di questa Corte (seguita poi uniformemente dalla giurisprudenza delle altre Sezioni) si è ritenuto che “in ipotesi di decesso di pensionato, titolare di trattamento di riposo, liquidato prima del 31 dicembre 1994, il consequenziale trattamento di reversibilità doveva essere in ogni caso liquidato secondo le norme di cui all'art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724”.

Per le pensioni erogate successivamente alla data del 17 agosto 1995, l'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, che concerneva esclusivamente le pensioni di reversibilità, non poteva essere abrogativo (neppure implicitamente) dell'art. 15, comma 5°, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 per l'evidente e semplice motivo che tale articolo di legge regolava, come si è detto, due distinte fattispecie, quella delle pensioni dirette liquidate in data anteriore al 31 dicembre 1994 e quella delle pensioni di reversibilità ad esse riferite.

Con la norma introdotta con il comma 776, a far data dal 1° gennaio 2007, tutte le pensioni di reversibilità, corrisposte nel limitato arco di tempo di cui si è detto, finiscono per perdere il trattamento

di favore che, secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza di questa Corte, derivava dall'art. 15, comma 5, della legge n. 724/1994, ora abrogato dall'art. 1, comma 776, della legge n. 296/2006.

Sulla questione di costituzionalità sollevata dalla Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana (con ordinanza n. 13/2007) e dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (con ordinanza n. 7/2007), si è pronunciata di recente la Corte costituzionale che – con sentenza n. 74 del 12 marzo 2008 – ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , siccome prospettate dai giudici di merito.

Successivamente alla sentenza n. 74/2008, la Corte costituzionale è stata chiamata nuovamente ad intervenire su rimessione della Sezione seconda giurisdizionale centrale di appello, che, con ordinanza del 16 novembre 2009, ha sollevato, in riferimento agli artt. 111 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 774, 775 e 776, della legge 29 dicembre 2006, n. 296 “ *nella parte in cui – interpretando l'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, e abrogando il comma 5 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 – fanno salvi, con riassorbimento sui futuri miglioramenti, soltanto i trattamenti pensionistici più favorevoli già definiti, e non anche quelli in corso di definizione, in sede di contenzioso “.*

La Corte costituzionale, nel prendere in esame le censure di incostituzionalità, ha dichiarato l'infondatezza della questione sollevata, limitandosi a richiamare, sotto il profilo della evocata lesione dell'art. 117 Cost., la giurisprudenza della Corte di Starburgo, ma senza soffermarsi più di tanto, tradendo un malcelato senso di insofferenza per la risollezata questione di costituzionalità

Nella lettura del quadro normativo effettuata dal giudice *a quo* si escludeva che la medesima disciplina

possa essere disapplicata, non essendo le norme della CEDU ancora “ *comunitarizzate* “ e rimanendo “ *pertanto mere norme internazionali, prive di efficacia diretta nell’ordinamento italiano* “.

Il quadro normativo di riferimento è cambiato, tuttavia, dopo l’entrata in vigore (il 1° dicembre 2009) del Trattato di Lisbona, anche alla luce della evoluzione della giurisprudenza nazionale e comunitaria.

Occorre partire, però, dalla questione del rapporto tra ordinamento interno e comunitario, che è stata a lungo dibattuta dalla dottrina ed affrontata in numerose sentenze della giurisprudenza costituzionale.

Si possono distinguere tre fasi. La prima inizia dalla sentenza n. 14 del 1964, con la quale la Corte costituzionale aveva ritenuto che l’art. 11 Cost. non conferisse alla legge esecutiva dei trattati una efficacia superiore a quella delle altre leggi ordinarie. Di conseguenza, gli atti comunitari immessi nel nostro ordinamento dovevano essere valutati in base al criterio cronologico della successione delle leggi nel tempo e, quindi, considerate abrogabili da leggi interne posteriori. Successivamente, con la sentenza n. 183 del 1973 si chiarisce che l’ordinamento interno e quello comunitario sono “ *autonomi e distinti, ancorchè coordinati secondo la ripartizione di competenze stabilita e garantita dal Trattato* “.

Pertanto, le limitazioni di sovranità derivanti dai Trattati determinano una separazione delle competenze legislative, amministrative, giurisdizionali interne rispetto a quelle delle Istituzioni europee e che di conseguenza anche i rapporti fra le fonti nazionali ed i regolamenti comunitari – riconosciuti come atti dotati di forza di legge – debbono essere definiti in termini di competenza. Da ciò discende che la violazione di questi ultimi da parte di leggi ordinarie – per invasione della loro sfera di competenza – rappresenterebbe una violazione mediata dell’art. 11 Cost. e pertanto tali leggi interne andrebbero impugnate davanti alla Corte costituzionale per un vizio di legittimità (cfr. sent. n. 232 del 1975). La terza fase della giurisprudenza costituzionale allinea l’impostazione della nostra Corte con quella della Corte di giustizia UE ed è tuttora valida. Infatti, a partire dalla sentenza n. 170 del 1984 viene valorizzato il primato del diritto comunitario, che si afferma attraverso il potere-dovere

del giudice comune di disapplicare le norme interne in contrasto con regolamenti comunitari (o con altre norme comunitarie direttamente applicabili), senza bisogno di sollevare questione di costituzionalità delle prime.

Sul piano interno, per venire al tema che la odierna causa offre, dopo l'entrata in vigore il 1° dicembre del Trattato di Lisbona, la giurisprudenza amministrativa si è espressa per il superamento della posizione espressa dalla Corte costituzionale nelle ormai “ storiche “ sentenze nn. 348 e 349 del 2007, nel senso che le norme CEDU vengono a beneficiare del medesimo statuto di garanzia delle norme comunitarie: non più, pertanto, norme internazionali idonee a fungere da parametro interposto nel giudizio di costituzionalità, per il tramite dell'art. 117, comma 1, della Costituzione, bensì norme “ *comunitarizzate* “ grazie alle nuove prescrizioni contenute nel Trattato di Lisbona, che è andato ad incidere sull'art. 6 TUE.

In particolare, nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1220 del 2010 si legge che “ *la Sezione deve fare applicazione dei principi sulla effettività della tutela giurisdizionale, desumibili dall'art. 24 della Costituzione e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divenuti direttamente applicabili nel sistema nazionale, a seguito della modifica dell'art. 6 del Trattato, disposta dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2000)* “.

Più articolato, invece, l'*iter* logico seguito da TAR Lazio, Sez. II-bis, nella sentenza n. 11984 del 18 maggio 2010. In questa sede, infatti, anche per la delicatezza del tema trattato (accessione invertita ovvero appropriazione acquisitiva) il giudice amministrativo ritiene di doversi soffermare in maniera più diffusa sul “ *rinnovato vigore dei principi affermati dalla CEDU, ai quali il legislatore del TUE ha dichiaratamente aderito e che oggi non possono non guidare l'interprete nell'applicazione dello stesso testo normativo* “. In primo luogo, operando un analitico raffronto tra la vecchia e la nuova disciplina, il giudice amministrativo si sofferma sulla nuova formulazione dell'art. 6, par. 2, del Trattato che,

ponendo fine alla dibattuta questione circa l'ammissibilità dell'adesione dell'UE alla CEDU, dispone: “ *L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* “. In secondo luogo, a fronte del riferimento mediato alla Carta dei diritti fondamentali e dell'affermazione dell'impegno dell'Unione a rispettare i diritti e le libertà garantite dalla CEDU nonché di quelle risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri quali principi del diritto comunitario, la disposizione in esame, al successivo comma 3, stabilisce che “ *i diritti fondamentali, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali* “.

Da tale ricognizione della normativa comunitaria, che funge da premessa maggiore del proprio ragionamento, il giudice di merito ritiene di poter desumere che i diritti fondamentali sanciti dalla CEDU sarebbero ormai riconosciuti quali principi interni al diritto comunitario e perciò, come tali, immediatamente operanti negli ordinamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione.

Secondo il TAR, laddove, come nel caso scrutinato, la Corte EDU abbia già fornito l'esatta ed uniforme interpretazione di una data questione giuridica, il giudice comune avrebbe il dovere di disapplicare le norme nazionali (siano esse statali o regionali) che evidenzino un contrasto con i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU.

In questo senso è, del resto, la giurisprudenza dei giudici comuni anteriore alla entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Ci si riferisce alla sentenza 19 settembre 2000 della Commissione Tributaria Regionale di Milano - che disapplicò l'art. 4, lett. e), del D.P.R. n. 634 del 1972 , per contrasto con l'art. 1 della CEDU- e alle sentenze del Tribunale di Genova, 4 giugno 2001 - che disapplicò l'art. 9, comma 21, ult. parte, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 (convertito nella L. 28 novembre 1996, n. 608), per contrasto con l'art. 6

della CEDU – e della Corte di Appello di Roma, 11 aprile 2002, - che si rifiutò di dare applicazione all'art. 11, comma 2, della L. n. 533 del 1973, per contrasto con l'art. 6 CEDU e l'art. 47 della carta di Nizza.

Si è osservato, in dottrina, che la chiara opzione di prendere direttamente in esame le norme sopranazionali, anziché sollevare questioni di costituzionalità - in relazione agli artt. 41 e 42 nel primo caso, artt. 101, 102 e 104 nel secondo; l'art. 24 nel terzo – ha messo in luce, allora come ora, una tendenza della giurisdizione di merito a ritagliarsi una maggiore “ libertà di manovra “ in un'area nevralgica come quella dei diritti fondamentali.

Come acutamente rilevato, inoltre, questo atteggiamento, ormai diffuso tra i giudici comuni, è stato probabilmente il risultato di una insoddisfazione di fondo rispetto al ruolo della Corte costituzionale, che, prima delle sentenze del novembre 2007, non si era mai occupata con la dovuta attenzione delle vicende relative alla valorizzazione della CEDU.

Con le “ sentenze gemelle “, per utilizzare la denominazione con cui sono state ribattezzate in dottrina, la Corte costituzionale ha, tuttavia, confermato la propria impostazione tradizionale in materia di inquadramento della CEDU nel sistema delle fonti, avendo avvertito ancora una volta il bisogno di negare il collegamento tra la Convenzione e gli artt. 10 e 11 Cost., che andrebbe ricondotta, invece, nell'ambito di applicazione dell'art. 117, comma 1, Cost., il quale, introdotto *ex novo* dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, impone al legislatore, sia statale che regionale, il rispetto della Costituzione, nonché dei “ vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali “.

Alla luce degli espressi *dicta* della Corte, dunque, le norme CEDU risulterebbero diverse dalle norme comunitarie, nel senso che “ *vincolano lo Stato, ma non producono effetti diretti nell'ordinamento interno, tali da affermare la competenza dei giudici nazionali a darvi applicazione nelle controversie*

ad essi sottoposte, non applicando nello stesso tempo le norme interne in eventuale contrasto “.

Nonostante le citate sentenze n. 348 e 349 abbiano rappresentato per la dottrina pressochè unanime un punto di arrivo fondamentale in ordine al valore da riconoscere al sistema CEDU all'interno del nostro ordinamento giuridico, le riflessioni in esse svolte non sono immuni da critiche alla luce della più recente evoluzione del diritto dell'Unione Europea.

Ed invero, parte degli studiosi si erano già avveduti del fatto che anche l'adesione dell'Italia alla CEDU potesse essere ricondotta all'art. 11 Cost., in base al rilievo che il concetto di “ *limitazione della sovranità* “, a cui questa norma fa riferimento, non si esaurirebbe nella partecipazione dell'Italia ad un'organizzazione internazionale cui siano trasferite competenze di formazione compiuta rispetto a determinati settori giuridici. Accanto a questa ipotesi, che la stessa Corte costituzionale nelle sentenze sopra citate qualifica come autentica “ *cessione di sovranità* “, ben potrebbero verificarsi, infatti, “ *limitazioni di sovranità* “ meno penetranti, quali l'accettazione di un tribunale internazionale e l'obbligo di conformarsi alle sentenze dello stesso, come avviene in virtù della partecipazione dell'Italia alla CEDU.

Si è scritto anche che la Corte costituzionale, definendo nella sent. n. 349 la CEDU in termini di “ *realtà giuridica, funzionale e istituzionale* “, ha implicitamente riconosciuto ad essa carattere di ordinamento. Infine, si è sostenuto che la partecipazione dell'Italia al sistema di tutela dei diritti fondamentali previsto dalla CEDU risulterebbe conforme all'obiettivo, prefigurato dall'art. 11 Cost., di assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni attraverso la cooperazione internazionale, tanto quanto – e forse più di quanto non sia – la partecipazione dell'Italia alla Comunità europea, i cui fini di integrazione economica erano inizialmente prevalenti rispetto a quelli di promozione dei valori contenuti nella disposizione costituzionale in parola.

Ecco allora che, dimostrata la possibilità di ricondurre in astratto la CEDU nell'alveo dell'art. 11 Cost.,

si comprende con maggiore chiarezza come il rigetto di tale tesi nelle decisioni della Corte costituzionale sembra risiedere per lo più nella volontà di impedire al giudice comune di “ disapplicare “ il diritto interno in contrasto con la CEDU.

Può sostenersi, dunque, a ragione, che il Trattato di Lisbona ha introdotto dei forti elementi di discontinuità rispetto al passato. In particolare, non può sfuggire che il termine “ *rispettare* “, che si atteggiava per lo più a limite esterno ed era collegato ai diritti fondamentali individuati indirettamente, mediante un duplice rinvio (“ *quali sono garantiti dalla Convenzione* “ e “ *quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri* “) viene sostituito ora con la più eloquente espressione “ *fanno parte del diritto dell’Unione* “.

I diritti convenzionali entrano, perciò, a far parte a tutti gli effetti del diritto dell’Unione quale nuova fonte di situazioni giuridiche tutelate e ciò può avvenire poiché essi vengono riconosciuti “ *quali principi generali* “ coincidenti con quelli risultati dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Tale soluzione interpretativa è supportata dalla circostanza che nel nuovo testo è “ saltata “ la virgola che legava in via disgiuntiva le due ipotesi (“ *quali sono garantiti dalla Convenzione, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri* “, secondo il vecchio testo).

A ciò si aggiunga anche la c.d. “ comunitarizzazione “ della Carta di Nizza, sancita dall’art. 6, paragrafo 1: “ *L’unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati*”.

Si ricorda che la Carta di Nizza, proclamata ufficialmente nel dicembre 2000 da Parlamento, Commissione e Consiglio Europeo, raggruppa in un unico e chiaro documento tutti i diritti individuali, civili, politici, economici e sociali garantiti ai cittadini ed ai residenti dell’Unione europea.

E’ interessante notare come in un primo momento la Corte costituzionale (sent. n. 138 del 2010)

aveva preferito la cautela: essa aveva ravvisato nell'art. 51 della Carta di Nizza (“ Le disposizioni della presente Carta si applicano[alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure] agli Stati membri *esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione* “, corsivi aggiunti) un aspetto problematico in ordine all'applicabilità orizzontale della Carta stessa. Essa, tuttavia, aveva riconosciuto come la questione fosse aperta e aveva scelto di non prendere una posizione definitiva.

Invece, con la sentenza n. 80 del 2011 il giudice delle leggi rompe ogni indugio e si schiera nettamente per la tesi più restrittiva e contraria a considerare avvenuto il recepimento della Carta di Nizza nell'ordinamento comunitario, lasciando intendere che ove un adeguato “ *collegamento tra il thema decidendum del giudizio principale e il diritto dell'Unione europea* “ vi sia allora la Carta ritornerebbe ad essere applicabile.

Dello stesso avviso, però, non è la Corte di Giustizia UE (19 gennaio 2010 , causa C 555/07) che ha preso atto dell'acquisita natura giuridica vincolante della Carta di Nizza; il che apre nuovi orizzonti sulla questione della disapplicazione della normativa nazionale nelle controversie interne.

Deve aggiungersi, per completezza, che una prospettiva favorevole alla non applicazione della norma interna contrastante con i principi generali dell'ordinamento comunitario ed immediata vincolatività dei principi generali di matrice comunitaria sembra avere prevalso nella sentenza *Mangold* (22 novembre 2005) e nella sentenza *Prisco s.r.l.* (causa C -216/99 e C-222/99) – in tema di principio di equivalenza. Conferma della valorizzazione del ruolo dei principi generali in materia di tutela giurisdizionale si è avuta, del resto, in Corte giust. *Alassini* del 18 marzo 2010 (causa C-317/08), che sembra configurare la capacità di applicazione diretta del principio in caso di difformità dell'ordinamento nazionale.

Da ciò deriva che il giudice interno, qualora ravvisi la violazione di un diritto che è sancito dalla

CEDU o dalla Carta di Nizza e non sia contemporaneamente in grado di formulare una interpretazione conformativa, non è obbligato a sollevare una questione di legittimità costituzionale, ma ben può direttamente a procedere alla **disapplicazione della norma nazionale**, non però sulla base del generico rinvio al diritto pattizio ex art. 117 Cost., bensì per il tramite dell'art. 11 Cost., attraverso cui il diritto dell'Unione viene riconosciuto come obbligatorio ed immediatamente vincolante nel nostro ordinamento.

Può sostenersi, quindi, che sia il giudice comune a dovere verificare la compatibilità della normativa interna con il principio del giusto processo (cfr. art. 6 CEDU e art. 47 Carta di Nizza), con tutte le conseguenze in ordine al correlato divieto della efficacia retroattiva della legge nazionale, che viene ad incidere sulla decisione di un processo in corso, secondo quanto affermato più volte dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Fatte queste necessarie premesse e incentrando l'esame sui principi generali del diritto dell'Unione, il catalogo degli stessi, dopo la c.d. " comunitarizzazione " della CEDU e della Carta di Nizza, risulta arricchito di " nuovi " diritti, tra cui quello ad un giusto processo, e i suoi corollari, secondo l'elaborazione offerta dalla giurisprudenza della Corte EDU.

In particolare, nella recente causa *Maggio ed altri c. Italia*, 31 maggio 2011, la Corte EDU, nel richiamare la propria giurisprudenza *in subjecta materia*, ha affermato – cfr. § 43 -con chiarezza: " *La Corte ha deciso ripetutamente che benchè al legislatore non sia impedito di regolare, tramite disposizioni retroattive, i diritti derivanti dalle leggi in vigore, il principio dello Stato di diritto e la nozione di un processo equo sancito dall'articolo 6 precludono, ad eccezione di convincenti motivi di interesse generale, le interferenze da parte del legislatore con l'amministrazione della giustizia destinate ad influenzare la determinazione giudiziale di una controversia* ", ritenendo che " *le considerazioni finanziarie non possono di per sé giustificare il legislatore, che si sostituisca al giudice*

per dirimere controversie “ (cfr. § 47).

E' significativo che l'arresto giurisprudenziale sia intervenuto proprio in materia pensionistica, con riferimento all'art. 1, comma 777, della L. n. 296 del 27 dicembre 2006.

Tanto premesso, deve disapplicarsi la normativa di interpretazione autentica contenuta nel comma 774 dell'articolo 1 della L. n. 296/2006, in quanto l'I.N.P.D.A.P. non ha esposto quali sarebbero i motivi di interesse generale che la Corte EDU richiede a giustificazione degli interventi legislativi che producono efficacia retroattiva e, rimosso l'ostacolo legislativo, questo Giudice ritiene di doversi adeguare al principio di diritto affermato dalle Sezioni Riunite con la decisione n. 8/QM/2002, secondo cui “ in ipotesi di decesso di pensionato, titolare di pensione liquidata prima del 31.12.1994, il consequenziale trattamento di reversibilità deve essere in ogni caso liquidato secondo le norme di cui all'art. 15 comma 5 della legge 724/94, indipendentemente dalla data della morte del dante causa “ sul presupposto che “ L'art. 1, comma 41 della legge 335/1995 non ha effetto abrogativo dell'art. 15, comma 5, della legge n. 724/94 “.

Ne consegue che alla ricorrente spetta l'indennità integrativa speciale in misura intera ed in forma di assegno accessorio e separato rispetto al trattamento pensionistico di reversibilità, al quale è collegata, a decorrere dalla data di decorrenza del diritto principale (1 marzo 2003).

Sulle somme dovute spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, calcolati separatamente ed in cumulo tra di loro, con la stessa decorrenza del diritto principale.

Data la novità della questione di diritto affrontata sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale Puglia, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica,

ACCOGLIE

il ricorso n° **25981** e, per lo effetto, accerta il diritto della ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità, con corresponsione della indennità integrativa speciale in misura intera in forma di assegno accessorio, a decorrere dall'1 marzo 2003, nei sensi in motivazione.

Sulle somme dovute spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, calcolati separatamente e in cumulo tra di loro, con la stessa decorrenza del diritto principale.

Spese di giudizio compensate (*omissis*).